

13.5.2015

A8-0141/149

Emendamento 149
Maria Arena, David Martin
a nome del gruppo S&D

Relazione
Iuliu Winkler

A8-0141/2015

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Regimi settoriali

1. I regimi settoriali pertinenti possono presentare richiesta alla Commissione per ottenere l'accreditamento ai sensi del presente regolamento.

Tale richiesta è accompagnata da prove e informazioni.

2. Qualora la Commissione stabilisca, sulla base delle informazioni e delle prove fornite ai sensi del paragrafo 1, che il regime settoriale, debitamente applicato da un importatore responsabile, consente a quest'ultimo di ottemperare ai propri obblighi a norma degli articoli 4, 5, 6 e 7, gli audit svolti da soggetti terzi nel quadro di detto regime sono riconosciuti ai fini del presente regolamento.

3. Le parti interessate informano la Commissione di ogni modifica o aggiornamento apportato ai regimi settoriali accreditati in conformità del paragrafo 3.

4. La Commissione revoca l'accreditamento qualora stabilisca che le modifiche o gli aggiornamenti apportati a un regime settoriale compromettono la

AM\1061651IT.doc

PE555.216v01-00

capacità di un importatore responsabile di ottemperare ai propri obblighi a norma degli articoli 4, 5, 6 e 7, ovvero laddove casi ripetuti o significativi di non conformità da parte di importatori responsabili siano connessi a lacune del regime.

5. La Commissione istituisce e mantiene aggiornato un registro online dei regimi settoriali accreditati.

Or. en

13.5.2015

A8-0141/150

Emendamento 150
Maria Arena, David Martin
a nome del gruppo S&D

Relazione
Iuliu Winkler

A8-0141/2015

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 ter

Sforzi delle imprese a valle per l'esercizio del dovere di diligenza

1. Conformemente alle Linee guida dell'OCSE, le imprese a valle contemplate dal presente regolamento compiono sforzi in buona fede e adottano tutti i provvedimenti ragionevoli per individuare e gestire i rischi nella loro catena di approvvigionamento delle risorse, in conformità degli articoli 4 e 5, anche mediante:

- a) l'istituzione di un adeguato sistema di gestione d'impresa;*
- b) l'individuazione, per quanto possibile, delle fonderie e raffinerie nella loro catena di approvvigionamento delle risorse;*
- c) la valutazione delle pratiche di diligenza delle suddette fonderie e raffinerie sulla base di qualunque relazione certificata disponibile e/o, se del caso, di altre informazioni pertinenti;*
- d) sforzi di riduzione del rischio ragionevoli e appropriati, conformemente alla loro politica in materia di dovere di diligenza e al loro piano di gestione dei*

AM\1061651IT.doc

PE555.216v01-00

rischi; nonché

e) la divulgazione pubblica su base annua, in maniera quanto più possibile ampia, anche tramite internet, di informazioni sulle politiche di diligenza applicate nella loro catena di approvvigionamento e sulle pratiche per assicurare un approvvigionamento responsabile.

2. Tutte le imprese a valle possono attuare tali sforzi partecipando a programmi promossi dall'industria e garantire miglioramenti progressivi, misurabili e tempestivi nel conformarsi al presente articolo.

3. Le microimprese quali definite all'articolo 2, lettera q ter), che sono imprese a valle possono esercitare il dovere di diligenza di cui ai paragrafi 1 e 2 su base volontaria.

4. Le imprese a valle rispettano le disposizioni del presente articolo secondo i criteri stabiliti dalla Commissione, a partire da 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera b), sono rispettate a partire da 48 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

13.5.2015

A8-0141/151

Emendamento 151

Maria Arena, David Martin

a nome del gruppo S&D

Relazione

A8-0141/2015

Iuliu Winkler

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano adeguati controlli ex post allo scopo di garantire che gli importatori dei minerali e dei metalli contemplati dal presente regolamento, ***che si sono autocertificati come importatori responsabili***, adempiano agli obblighi conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7.

1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano adeguati controlli ex post allo scopo di garantire che gli importatori dei minerali e dei metalli contemplati dal presente regolamento adempiano agli obblighi conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7.

Or. en

13.5.2015

A8-0141/152

Emendamento 152
Maria Arena, David Martin
a nome del gruppo S&D

Relazione
Iuliu Winkler

A8-0141/2015

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio
COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le autorità competenti si scambiano informazioni, anche con le rispettive autorità doganali, sulle questioni riguardanti *l'autocertificazione e* i controlli ex post effettuati.

1. Le autorità competenti si scambiano informazioni, anche con le rispettive autorità doganali, sulle questioni riguardanti i controlli ex post effettuati.

Or. en

13.5.2015

A8-0141/153

Emendamento 153

Maria Arena, David Martin

a nome del gruppo S&D

Relazione

A8-0141/2015

Iuliu Winkler

Autocertificazione per gli importatori di alcuni minerali e metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio

COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni sei anni, la Commissione riesamina il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento, anche per quanto riguarda la promozione e gli oneri legati all'approvvigionamento responsabile dei minerali che rientrano nel suo campo d'applicazione e provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. La Commissione presenta la relazione di riesame al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni sei anni, la Commissione riesamina il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento, anche per quanto riguarda ***le risorse naturali contemplate e*** la promozione e gli oneri legati all'approvvigionamento responsabile dei minerali che rientrano nel suo campo d'applicazione e provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. La Commissione presenta la relazione di riesame al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en